



SAONARA

COMUNE DI SAONARA  
PROVINCIA DI PADOVA

*Decorato con medaglia d'argento al merito civile per l'eccidio del  
28 Aprile 1945*

**PROGRAMMAZIONE e CRITERI  
per gli INSEDIAMENTI DELLE  
ATTIVITA' COMMERCIALI  
MEDIE STRUTTURE DI VENDITA**  
(Artt.6 e 14 L.R. n° 15 del 13 agosto 2004)

D.C.C. n° 15 del 25/03/2006

**Indice:**

**Parte Prima: CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE  
STRUTTURE DI VENDITA da pag. 2 a pag. 6.**

**Parte seconda: NORME PROCEDIMENTALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE  
RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA da pag. 7 a pag. 11**

## PARTE PRIMA

### *CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI PER LE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*

#### 1)-CAMPO DI APPLICAZIONE

Ai sensi della legge regionale n° 15 del 13 agosto 2004, di seguito definita legge regionale, della deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05, nonché degli altri provvedimenti attuativi della medesima L.R., si definisce il campo di applicazione dell'indice di equilibrio o parametro di densità, per la programmazione della rete di distribuzione commerciale delle medie strutture di vendita sul territorio comunale e, di riflesso, per l'intera distribuzione al dettaglio.

Il parametro di densità è definito (tramite una figurativa "frazione") dall'intera rete commerciale comunale, quindi dalla sommatorie della superficie commerciale degli esercizi di vicinato (numeratore) e da quella delle medie e grandi strutture di vendita (denominatore).

Giova ricordare che, a seguito dell'attuazione della Riforma del Commercio introdotta con il D.Lgs. 114/1998, non sussistono più da tempo limitazioni alle aperture degli esercizi di vicinato che in questo Comune - avente una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - riguardano i negozi fino ai 150 mq. di superficie di vendita.

Diversamente per le cosiddette Medie Strutture di Vendita, e cioè per i negozi di questo Comune - avente una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti - aventi una superficie di vendita compresa tra i 151 mq. ed i 1.500 mq. si rende necessario procedere come previsto dalla sopracitata L.R. 15/2004 che ha aggiornato la previgente normativa regionale (L.R. 37/1999) introducendo un preciso elemento di valutazione preventiva cui il Comune deve attenersi: la verifica del sopraricordato indice di equilibrio.

Le disposizioni regionali prevedono che, salvo diverse disposizioni comunali più restrittive, la verifica dell'indice di equilibrio in argomento sia necessaria solo nei seguenti casi:

- a) nuove aperture con superficie di vendita superiore a mq. 1000;
- b) ampliamento della superficie di vendita già superiore a mq. 1000 (da parte di medie strutture operanti da meno di tre anni);
- c) ampliamenti di medie strutture di vendita con superficie inferiore a mq. 1000 (operanti da meno di tre anni) che, per effetto dell'ampliamento, vadano a superare i mq. 1000.

Per completare la ricognizione delle varie tipologie commerciali previste e possibili si ricorda che per le strutture aventi superfici di vendita superiore ai 1.500 mq. (compresi i cosiddetti Parchi Commerciali) la competenza autorizzatoria è sempre comunale ma l'ammissibilità è soggetta alla verifica rispetto alle previsioni della programmazione regionale; a tal proposito per gli eventuali insediamenti nel Comune di Saonara si deve fare riferimento alla zona sovracomunale di Padova e l'istruttoria delle pratiche viene effettuata mediante ricorso allo strumento della "conferenza dei servizi" alla quale partecipano la Regione e la Provincia oltre che gli altri enti previsti.

## 2)-RETE DI VENDITA

Ai sensi della legge regionale e della ricordata deliberazione della Giunta regionale n°496 del 18/02/05, la rete di vendita al dettaglio è formata da: esercizi di vicinato, medie strutture di vendita e grande distribuzione.

Storicamente la programmazione commerciale nel Comune di Saonara è stata effettuata tenendo presente la diversa connotazione del territorio comunale, e quindi ripartendolo in 2 zone:

A)- SAONARA (Capoluogo)

B)- VILLATORA (Frazione che comprende anche la località Tombelle)..

Risultano autorizzati attualmente nel Comune di Saonara (alla data del **20 febbraio 2006**) i seguenti esercizi (dettagliatamente riportati negli elenchi Allegati 1, 2, 3):

### a)-ESERCIZI AUTORIZZATI e loro CARATTERISTICHE

Zona	nr.esercizi i vicinato	Superficie Mq. Vicinato	nr. delle Medie strutture di vendita	Superficie in Mq. Medie strutture	Totale degli esercizi	Totale delle superfici
A SAONARA	28	1728	4	1073	32	2801
B VILLATORA	40	2634	11	3251	51	5885
= Totale	<u>68</u>	<u>4362</u>	<u>15</u>	<u>4324</u>	<u>83</u>	<u>8686</u>

Tali esercizi vengono suddivisi, ai fini della nostra analisi, finalizzata alla prevista programmazione, nel modo che segue (i relativi elenchi sono costituiti dagli allegati 4 e 5):

### b)-ESERCIZI con il SETTORE ALIMENTARE

Zona	nr.esercizi i vicinato	Superficie Mq. Vicinato	nr. delle Medie strutture di vendita	Superficie in Mq. Medie strutture	Totale degli esercizi	Totale delle superfici
A SAONARA	9	439	1	297	10	736
B VILLATORA	15	879	3	1101	18	1980
= Totale	<u>24</u>	<u>1318</u>	<u>4</u>	<u>1398</u>	<u>28</u>	<u>2716</u>

### c)-ESERCIZI con il SETTORE NON ALIMENTARE

Zona	nr.esercizi i vicinato	Superficie Mq. Vicinato	nr. delle Medie strutture di vendita	Superficie in Mq. Medie strutture	Totale degli esercizi	Totale delle superfici
A SAONARA	22	1289	4	776	26	2065
B VILLATORA	28	1755	9	2150	37	3905
= Totale	<u>24</u>	<u>3044</u>	<u>13</u>	<u>2926</u>	<u>63</u>	<u>5970</u>

Note:

- quale superficie di vendita di riferimento è stata rilevata quella autorizzata, indipendentemente dal fatto che nel punto vendita il settore autorizzato fosse esclusivo, oppure prevalente o secondario rispetto ad altro settore.

- Non risultano autorizzati esercizi con la tabella VIII<sup>^</sup> e per quelli con settore "misto" è stato applicato il riferimento regionale (60% alim + 40% non alim) dove non fosse già stata diversamente riconosciuta la ripartizione dalle ditte interessate.
- Non risultano nel territorio comunale Grandi Strutture di Vendita.

### 3)-INDICE DI EQUILIBRIO

Si parte dal presupposto della programmazione comunale, che è quello di pervenire ad una sostanziale parità – equilibrio tra l'incidenza degli esercizi di vicinato da un lato e di quella delle medie e grandi strutture di vendita dall'altro.

Viene a tal proposito adottato da questo Comune, senza riserve né motivazioni particolari per stabilirne (come consentito) uno più restrittivo, l'indice 1/1 indicato dalla normativa regionale di riferimento.

L'indice scaturisce da una frazione numerica dove al numeratore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita degli esercizi di vicinato (per questo comune quelli fino a mq.150) e al denominatore viene posta la sommatoria delle superfici di vendita delle medie (per questo Comune da 151 a 1500 mq) e grandi strutture di vendita (oltre i 1500 mq) compresi i Centri Commerciali.

L'indice va verificato separatamente fra i due settori merceologici: ALIMENTARE E NON ALIMENTARE (generico e a grande fabbisogno di superficie).

Applicando le predette indicazioni regionali si riscontrano le seguenti situazioni rilevate dal prospetto riepilogativo di cui al punto 2)- Rete di Vendita:

Zona	Settore alimentare	Settore non alimentare
A SAONARA	$\frac{439}{297} = 1,47$	$\frac{1289}{776} = 1,66$
B VILLATORA	$\frac{879}{1101} = 0,79$	$\frac{1755}{2150} = 0,82$
TOTALI	$\frac{1318}{1398} = 0,94$	$\frac{3044}{2926} = 1,04$

Dalla lettura dei risultati soprariportati emerge che, considerando complessivamente le superfici autorizzate nell'intero territorio comunale, **L'INDICE E' SUPERIORE A 1,0 per il Settore non Alimentare (1,04) mentre E' INFERIORE A 1,0 per il Settore Alimentare (0,94).**

Tuttavia la scelta di questo Comune è quella della programmazione che considera le zone commerciali storicamente individuate (Saonara e Villatora) e quindi l'analisi e le previsioni vengono effettuate sulla base di tale impostazione.

Per effetto di quanto predetto la situazione viene letta come segue:

**A)-L'INDICE E' SUPERIORE A 1,0 sia per il Settore Alimentare (1,47) che non Alimentare (1,66) nella sola zona A SAONARA.**

**B)-L'INDICE E' INFERIORE A 1,0 sia per il Settore Alimentare (0,79), nonché per il Settore non Alimentare (0,82) nella zona B VILLATORA.**

#### 4)-VERIFICA ED AGGIORNAMENTO DELL'INDICE

La tabella di riferimento per le analisi e considerazioni è riferita alla situazione registrata dall'Ufficio Commercio alla data del 20 febbraio 2006.

L'indice però deve essere aggiornato in termini reali, e quindi a partire dal 21 febbraio 2006, ogni volta che varia la rete di vendita al dettaglio: autorizzazioni = D.I.A. e comunicazione per esercizi di vicinato, Autorizzazioni per medie e/o grandi strutture di vendita al dettaglio, modifiche (ampliamenti e/o riduzioni di superficie) e/o cessazioni.

I dati relativi alla rete distributiva comunale utilizzati per la costruzione della frazione, devono essere comunicati (previo aggiornamento) semestralmente, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge regionale, all'Amministrazione provinciale, territorialmente competente, all'Osservatorio regionale per il commercio di cui all'art. 3 della legge regionale, istituito presso la Direzione regionale competente in materia di commercio, e alla Camera di Commercio di Padova.

#### 5)-ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DELL'INDICE

Fermo restando quanto sopra si dà atto che, come previsto dalla citata DGR Veneto nr.496 del 18/2/2005, resterebbero comunque escluse dalla verifica del parametro di densità (e quindi dalle conseguenti eventuali limitazioni) le nuove aperture di medie strutture sino a 1.000 mq. nonché gli ampliamenti (fino ai 1.500 mq.) delle medie strutture di vendita operanti da più di 3 anni.

Attesa la situazione emersa dalla ricognizione della rete distributiva in atto nel Comune, si ritiene tuttavia, avvalendosi della facoltà prevista dalla citata normativa regionale, che consente al Comune di adottare una posizione più restrittiva, di rideterminare e fissare a 500 mq. e limitatamente per le nuove aperture di medie strutture, il limite di esclusione della verifica del parametro di densità, ai fini di contenere eventuali eccessive aperture di medie strutture che potrebbero portare ad un eccessivo squilibrio tra le tipologie di strutture commerciali.

In relazione poi a quanto previsto all'art.7, commi 7, 9 e 10 della L.R. 15/2004, con riferimento al nuovo settore merceologico "non alimentare a grande fabbisogno di superficie" che comprende la vendita esclusiva dei prodotti appartenenti alle seguenti categorie merceologiche "mobili, autoveicoli, motoveicoli, legnami, materiali edili, nautica", e cioè alla esclusione di tale settore dalla programmazione regionale (grandi strutture di vendita), a condizione che gli esercizi con superficie di vendita superiore ai 750 mq. non siano inseriti all'interno di un Centro Commerciale, si prevede la esclusione dalla verifica dell'indice - parametro di densità - anche per tutte le medie strutture di vendita (fino ai 1.500 mq). La relativa superficie di vendita autorizzata verrà computata a parte, a titolo statistico ed ai fini del monitoraggio.

#### 6)-PROGRAMMAZIONE delle MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

Fermi restando gli aggiornamenti previsti al punto 4)- le previsioni iniziali del presente Piano - Programmazione delle Medie Strutture di Vendita (esercizi con superficie di vendita compresa tra i mq.151 ed i mq.1500) consentono, tenuti presenti i punti 3 e 5, il rilascio di:

A)-Autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita solo per il Settore Non Alimentare e/o Misto nella sola zona A)-SAONARA.

Le relative Autorizzazioni potranno tuttavia essere rilasciate soltanto per una superficie di vendita complessiva che consenta (ma non superi) il raggiungimento dell'equilibrio. Pertanto tali possibilità devono intendersi almeno inizialmente limitate a:

- mq. 513 (risultante dalla differenza dal punto di equilibrio: 1289 - 776) utilizzabili sia per nuove aperture e/o ampliamento (fino a raggiungere la superficie massima di 1500 mq.) di strutture del settore non alimentare già esistenti (anche se operanti da meno di 3 anni).
- i mq.142 (risultanti dalla differenza dal punto di equilibrio: 439 - 297) del settore alimentare risultano al momento utilizzabili solo per ampliamento dell'unica media struttura già autorizzata o per equivalente superficie di vendita in un nuova media struttura del settore misto

B)-Autorizzazioni per l'apertura di nuove medie strutture di vendita fino a mq. 500 sia per il Settore Alimentare che Non Alimentare, in entrambe le zone.

C)- Autorizzazioni per l'apertura, in entrambi le zone, di nuove medie strutture di vendita fino a mq. 1500 per il Settore Non Alimentare a grande fabbisogno di superficie.

D)-Autorizzazioni per ampliamento fino ai 1.500 mq. delle medie strutture di vendita già operanti da più di tre anni.

E)-Autorizzazioni per Concentrazioni ed Accorpamenti come disciplinati e previsti dalla L.R.

P.S. Per quanto riguarda il Settore Misto - di nuova previsione nella citata normativa regionale - ai fini del rilascio di eventuali Autorizzazioni per medie strutture di vendita necessita verificare ed attenersi alle risultanze di entrambi gli indici (alimentare e non alimentare) tenendo presenti le limitazioni soprariportate. La superficie di vendita riservata a ciascun settore - quello alimentare comunque non potrà superare il 60% del totale - sarà indicata nell'Autorizzazione.

## 7)-ENTRATA IN VIGORE E DURATA

Il rilascio di autorizzazioni commerciali per medie strutture di vendita è subordinato all'adozione del presente provvedimento comunale di programmazione commerciale di cui all'art. 14, comma 1, della legge regionale 15 del 13 agosto 2004.

Il presente Piano entra in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.

Come previsto al 2° comma dell'art.6 della LR 15/2004 le norme contenute nel presente Piano restano in vigore fino all'entrata in vigore di una nuova normativa programmatica a livello regionale o ad un nuovo provvedimento comunale modificativo del presente.

## PARTE SECONDA

### *NORME PROCEDIMENTALI PER L'ESAME DELLE DOMANDE RELATIVE ALLE MEDIE STRUTTURE DI VENDITA*

#### 1)- OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità procedurali concernenti l'esame delle domande per medie strutture di vendita, in relazione a quanto previsto dall'art. 14 comma 5 della Legge Regionale del 13 agosto 2004, n° 15.

#### 2)- RIFERIMENTI e DEFINIZIONI

Ai sensi della L.R. 15/2004, artt. 7, 8 e 17, ai fini del presente regolamento s'intendono:

- a)-esercizi di vicinato: struttura con superficie di vendita fino a 150 mq.
- b) struttura di vendita "media-piccola": una struttura con superficie di vendita da 151 a 1000 mq.
- c) struttura di vendita "medio-grande": una struttura con superficie di vendita da 1001 a 1500 mq.
- d) grande struttura di vendita: esercizi aventi superficie di vendita superiore a mq. 1500.
- e) centro commerciale: una media o grande struttura di vendita provvista di spazi di servizio o infrastrutture comuni gestiti unitariamente, costituito da almeno due esercizi commerciali inseriti in una struttura unitaria o articolati in più edifici.
- f) parchi commerciali: le aggregazioni di almeno tre esercizi commerciali, previste in uno spazio unitario e omogeneo anche se attraversato da viabilità pubblica, quando la somma delle loro superfici di vendita superi i limiti di 1500 mq.
- g) superficie di vendita: l'area destinata alla vendita, al netto della muratura, compresa quella occupata da vetrine, banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a uffici, magazzini e depositi, servizi igienici, zone di passaggio tra le casse e l'ingresso/uscita e le zone di deposito dei carrelli nei supermercati.
- h) concentrazione: la riunione in una nuova struttura di vendita di medie e o grandi strutture preesistenti ed operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune, di medesima titolarità al momento della presentazione della domanda.
- i) accorpamento: l'ampliamento delle superfici di media o grande struttura di vendita con le superfici di altre medie o grandi strutture di vendita preesistenti, operanti da almeno tre anni nell'ambito dello stesso comune e di medesima titolarità al momento di presentazione della domanda.
- l) ampliamento: aumento della superficie di vendita di un esercizio già esistente.
- m) trasferimento: il trasferimento di sede dell'esercizio commerciale all'interno del territorio comunale, al di fuori della medesima area e zona pertinenziale dell'insediamento.
- l) domande concorrenti: le domande pervenute al Comune durante lo stesso mese di calendario, che concorrono per la medesima zona e medesimo obiettivo di sviluppo (settore, tipologia).
- l) per zona commerciale si intende la porzione di territorio ritenuta omogenea da un punto di vista sociale, commerciale ed economico.

Nota: la distinzione delle medie strutture di vendita nelle 2 categorie indicate con b) e c) deve intendersi funzionale all'applicazione dei criteri urbanistici di cui all'art.17 e dello studio dell'impatto sulla viabilità di cui all'art.19 della LR 15/2004.

Per altre definizioni si fa integralmente riferimento alla L.R.V. 15/2004.

### 3)- ZONE OMOGENEE

In continuità con i precedenti provvedimenti di pianificazione e programmazione commerciale, nonché in analogia con la pianificazione adottata per altre attività produttive, viene prevista la suddivisione del territorio comunale nelle seguenti zone ritenute omogenee da un punto di vista storico, sociale, commerciale ed economico:

Zona A: SAONARA

Zona. B: VILLATORA

La precisa delimitazione delle zone viene evidenziata nella planimetria allegata.

### 4)-MODALITA' DI PRESENTAZIONE E DI RISCONTRO DELLE DOMANDE

Le domande per il rilascio di autorizzazioni per l'apertura, il trasferimento, l'ampliamento, l'estensione di settore merceologico, l'accorpamento e la concentrazione delle medie strutture di vendita devono essere presentate utilizzando l'apposita modulistica adottata dalla Regione Veneto.

Ferme restando le autocertificazioni previste, ai fini dell'esame l'istanza deve risultare corredata della seguente documentazione sottoscritta (ove previsto) da tecnico abilitato:

- a)-planimetria di zona
- b)-\*pianta dei locali in scala non superiore a 1. 200 pianta dei locali in scala non superiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli vani indicati nella planimetria;
- c)-i riferimenti della eventuale Pratica o della certificazione di Agibilità Edilizia;
- d)-una relazione dimostrativa del rispetto delle norme urbanistiche e di impatto sulla viabilità di cui al Capo V della L.R. 15/2004;
- e)-la documentazione che si ritiene utile ai fini del riconoscimento della priorità tra eventuali domande concorrenti.

Entro 30 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune il Responsabile del Procedimento procede a verificarne la corretta compilazione e la completezza della documentazione, nonché a fornire riscontro alla ditta richiedente con apposita comunicazione (da notificarsi o inviare a mezzo Racc.A.R.) ai sensi dell'art. 5 della Legge 241/1990. In tale comunicazione la ditta richiedente potrà essere invitata - ai fini istruttori - a regolarizzare l'istanza entro il termine perentorio di gg. 15 (quindici) dal ricevimento della stessa, pena l'archiviazione senza esito.

Modifiche al 2° comma lettera "b":

- b)-\*pianta dei locali in scala non superiore a 1. 200 parte modificata con la nuova seguente formulazione:  
pianta dei locali in scala non superiore a 1:100 con l'indicazione delle destinazioni d'uso dei singoli vani indicati nella planimetria;



## 5)-ESAME DELLE DOMANDE

Il provvedimento adottato deve essere comunicato alla ditta richiedente entro 90 gg. dal ricevimento della domanda al protocollo generale del Comune. Qualora non venga fornita la predetta comunicazione la domanda deve ritenersi accolta a condizione che sussistano i requisiti ed i presupposti di legge, risulti ammissibile dalla presente programmazione e vengano puntualmente rispettati standards e vincoli di natura edilizia, urbanistica e di impatto sulla viabilità.

Le istanze devono essere esaminate secondo l'ordine di arrivo al protocollo del Comune; ove riscontrate incomplete farà fede la data di avvenuta regolarizzazione.

Per l'esame delle istanze si fa riferimento – fatti salvi i casi di esclusione - alla situazione risultante dall'indice di equilibrio, aggiornato come indicato nella Parte I^ - punto 4.

In presenza di domande concorrenti (punto 2, lett. n) vengono indicate le seguenti priorità (nell'ordine preferenziale, anche con abbinamento con le successive, se a parità di condizioni):

- 1)-concentrazione;
- 2)-accorpamento;
- 3)-ampliamento della superficie di vendita;
- 4)-estensione del settore commerciale;
- 5)-trasferimento;
- 6)-maggiore disponibilità di parcheggio
- 7)-per quanto assimilabili i criteri previsti per le GSV all'art.15 comma 3 LR 15/2004

Il Responsabile del Procedimento compila una apposita scheda ricognitiva della situazione della domanda, dando atto della sua ammissibilità o meno in base all'esame con riferimento al presente provvedimento. Nella eventualità di domande concorrenti dovranno essere riportate le circostanze che determinano la posizione risultante nella graduatoria di priorità.

In caso di procedimento di particolare complessità o ogni volta risulti necessario, il Responsabile del Procedimento può convocare una conferenza di servizio tra tutti gli Uffici ed Enti interni al Comune nonché esterni interessati (a seconda delle fattispecie), ai sensi dell'art. 14 della legge 241/90 e successive modifiche.

Qualora l'esame dell'istanza porti ad un riscontro negativo il formale provvedimento di DINIEGO viene adottato dal Responsabile del Servizio e notificato alla Ditta interessata entro i 90 gg. soprariocordati.

Qualora dall'esame dell'istanza risulti possibile procedere al rilascio dell'Autorizzazione il Responsabile del procedimento si rapporta con le strutture dell'Ufficio Tecnico Comunale competenti ai fini della verifica della regolarità del titolo edilizio e del rispetto delle norme urbanistiche (vincoli, standards etc.) come previsti dal Capò V° della L.R. 15/2004.

La consegna dell'Autorizzazione Amministrativa rilasciata ai sensi dell'art.14 della L.R. 15/2004 viene formalizzata con notifica alla Ditta richiedente, ai fini della decorrenza del termine di un anno entro il quale deve essere iniziata l'attività, pena la revoca ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 114/1998 (salvo proroga, nei casi previsti).

## 6)-RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE E INIZIO DELL'ATTIVITA'

La consegna dell'Autorizzazione Amministrativa rilasciata ai sensi dell'art.14 della L.R. 15/2004 viene formalizzata con notifica alla Ditta richiedente, ai fini della decorrenza del termine di un anno entro il quale deve essere iniziata l'attività; pena la revoca ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 114/1998 (salvo proroga, nei casi previsti).

L'inizio dell'attività - da comunicarsi formalmente anche al Comune prima della sua attuazione - resta in ogni caso subordinato a:

- a)-possesso della certificazione di agibilità edilizia della struttura, corrispondente alla situazione autorizzata;
- b)-possesso delle certificazioni di idoneità igienico-sanitaria (o Autorizzazioni Sanitarie) ove previste in relazione alla tipologia commerciale e/o delle attività accessorie;
- c)-possesso della certificazione di prevenzione incendi (o documentazione temporaneamente sostitutiva) nei casi disciplinati dall'apposita normativa di sicurezza;
- d)-riscontro dell'effettivo rispetto dei vincoli di natura urbanistica, standards, parcheggi, viabilità etc. nei casi specificatamente previsti.
- e)-comunicazione (ove non effettuata in precedenza) del "soggetto referente" prevista dal 2° comma dell'art.9 della LR 15/2004 (per i Centri Commerciali).
- f)-documentare la disponibilità di tutte le strutture pertinenti l'attività.

## 7)-INDICAZIONI PARTICOLARI

Vengono qui di seguito fornite indicazioni operative, a valere anche per la gestione delle pratiche relative agli esercizi di vicinato, relativamente a fattispecie di situazioni non adeguatamente normate dalla legislazione nazionale e/o regionale.

### A)-ATTIVITA' TEMPORANEE

In occasione di eventi o manifestazioni temporanee, feste o riunioni straordinarie di persone il commercio al dettaglio su aree private può essere effettuato previa denuncia inizio attività ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990. Considerata però la assoluta temporaneità (massima durata prevista = 20 gg.) non si ravvisa la necessità né le condizioni per procedere come previsto al 2° comma dell'art. 19 della Legge 241/1990 come modificato con la Legge 80/2005.

Nella compilazione del modello-denuncia la ditta deve in ogni caso autocertificare il possesso dei requisiti soggettivi e dei locali o strutture temporanee da utilizzare, nonché rispettare la vigente normativa edilizia ed igienico-sanitaria.

Vengono previste verifiche delle autocertificazioni, a campione, una ogni 3 D.I.A.

### B)-SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà di esercizio di vendita per atto tra vivi o a causa di morte comporta il diritto di trasferimento dell'autorizzazione (o titolo equivalente all'esercizio dell'attività commerciale) a chi subentra nello svolgimento dell'attività, sempre che sia avvenuto

l'effettivo trasferimento dell' esercizio, con formale atto notarile, o la circostanza risulti da formale denuncia di successione o altro documento equivalente a dimostrare legalmente il titolo.

Non può essere oggetto di atti di trasferimento in gestione o in proprietà l'attività corrispondente ad un solo settore merceologico di un esercizio.

Il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver presentato apposita D.I.A. al Comune, senza dover attenersi alle modalità indicate al 2° comma dell'art. 19 della Legge 241/1990 come modificato con la Legge 80/2005. Qualora a decorrere dalla data indicata nell'atto o dal decesso del dante causa non inizi l'attività entro il termine previsto dall'art. 22 comma quarto, lettera a) del D. Lgs. 114/98 decade dal diritto di esercitare l'attività.

Fermo restando il disposto dei commi precedenti il subentrante per causa di morte anche se non è in possesso dei requisiti professionali ha comunque facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di 6 (sei) mesi dalla data di acquisto del titolo dando immediatamente comunicazione al Comune.

Il subentrante per atto tra vivi non in possesso dei requisiti professionali alla data dell'atto di trasferimento dell' esercizio può iniziare l'attività solo dopo aver acquisito i requisiti professionali e presentato apposita D.I.A. di subingresso al Comune.

### 8)-SANZIONI

Salvo che il fatto non sia sanzionato in forza di disposizioni di legge speciale, alle violazioni alle norme del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa compresa tra un minimo edittale di 150 Euro e un massimo edittale di 500 euro, con la procedura prevista dalla legge 689/81.

### 9)-ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento viene pubblicato, unitamente alla deliberazione consiliare di approvazione, all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi ed entra in vigore, ai sensi del D. Lgs. 267/2000, alla scadenza della pubblicazione stessa..

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel D. Lgs. 31 marzo 1998, br.114, nella Legge Regionale 13 agosto 2004, nr.15 e, ove applicabili, nelle disposizioni regionali di attuazione che qui di seguito si riepilogano:

- D.G.R. nr.496 del 18.2.2005 relativa al "rapporto tra densità di medie-grandi strutture di vendita ed esercizi di vicinato"
- D.G.R. nr.569 del 25.2.2005 relativa a "studi sull'impatto di viabilità per le grandi strutture e medie strutture di vendita – disposizioni per la presentazione della documentazione"
- D.G.R. nr.670 del 4.3.2005 relativa a "criteri per l'individuazione dei parchi commerciali"
- D.G.R. nr.2337 del 9.8.2005 = "Circolare esplicativa" nr.4 del 5.9.2005 del Presidente della Giunta Regionale del Veneto

Il presente regolamento sostituisce a tutti gli effetti ogni precedente regolamentazione a livello comunale relativa al settore del commercio al dettaglio in sede fissa e resta in vigore fino all'adozione di eventuale altro regolamento in sua modifica o sostituzione. Deve inoltre intendersi integrato da eventuali disposizioni legislative, emanate successivamente alla sua approvazione, purchè non soggette a formale recepimento da parte del Comune.